

cas. 382

ESSENTE INVOL

STUDIO LEGALE
AVV. DANIELA FOIS-AVV.FRANCESCA ARAMU
Patrocinanti in Cassazione
P.ZZA REPUBBLICA, n. 10-09129 Cagliari
tel.fax. 070.680942-680486
studiolegalefois@gmail.com francescaaramu@tiscali.it

ORIGINALE

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA ANCHE INAUDITA
ALTERA PARTE EX ART. 700 E 669 QUATER C.P.C.

Per **ORRU' FAUSTO**, nato a Gonnosfanadiga (CA), il 23.02.1971, C.F. RROFST71B23E085V, rappresentato e difeso giusta procura speciale alle liti conferita in calce ed allegata al presente ricorso, dall'avv. Francesca Aramu, codice fiscale, RNAFNC70C61G203Q, pec: francescaaramu@pec.it, email: francescaaramu@tiscali.it, tel./fax: 070680486, e dall'avv. Daniela Fois del Foro di Cagliari, codice fiscale FSODNL72E43B354H, pec: studiolegalefois@arubapec.it, email: studiolegalefois@gmail.com, tel./fax: 070.680942, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Cagliari, piazza Repubblica, n. 10

-Ricorrente-

CONTRO

MIUR - Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere 76/A, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici siti Cagliari in via Dante, n. 23, è domiciliato per legge;

-Resistente

NONCHÈ CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna - Ambito territoriale Scolastico di Cagliari, in persona del legale rapp.te p.t., corrente in Elmas (CA) viale Cagliari, n. 1, CF 80012550929, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici siti Cagliari in via Dante, n. 23, è domiciliato per legge;

-Resistente-

OGGETTO: Reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della Provincia di Cagliari classe di concorso scuola dell'Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE) ed inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della Provincia di Cagliari scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) per il periodo 2019/2022 al fine di poter partecipare al

piano straordinario di immissioni in ruolo, nonché al conferimento degli incarichi annuali sulla base dello scorrimento delle GAE.

Il ricorrente espone in

FATTO

1. di aver conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma magistrale abilitante all'insegnamento, come da allegato al presente ricorso (doc. 1);
2. in virtù di decreto del Consiglio di Stato n. REG. PROV.CAU.03258/17, dietro presentazione del ricorso iscritto al REG. RIC. 05636/2017 (doc. 2), veniva inserito in via cautelare nelle graduatorie permanenti poi ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo, relative alla provincia di Cagliari, per la sola classe di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE);
3. pende ancora oggi il giudizio di merito del procedimento di cui al punto che precede;
4. che non ha mai manifestato una volontà in sintonia con l'esclusione/cancellazione dalle GAE;
5. che apprendeva con stupore solo in data 31.7.2020, che in data 29.7.2020 era stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione il decreto N. 0000649 del 29.7.2020 (doc. 3), dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari, con il quale, in rettifica del provvedimento precedentemente emesso dallo stesso ufficio n. 0003832 del 2.4.2020 (doc. 4), veniva depennato dalle Graduatorie ad esaurimento relative alla Scuola dell'Infanzia e Primaria della Provincia di Cagliari, senza riceverne formale comunicazione;
6. che dai decreti si evinceva che la motivazione del depennamento era dovuta all'esito della sentenza del TAR Lazio n. 10948/2019 (doc. 5) che pronunciava il rigetto del ricorso REG. RIC. 08884/2019, cui tutti i ricorrenti avevano partecipato, avente ad oggetto l'annullamento del D.M. 374 del 24.4.2019: *"Aggiornamento graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo triennio 2019/2022 "Rubricato Aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo-trasferimenti da una provincia all'altra"*, nella parte in cui ha escluso dalla possibilità di presentare domanda di inclusione/aggiornamento e/o permanenza in detti elenchi per i docenti che, come i ricorrenti, siano muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
7. poiché il ricorrente risulta inserito *"con riserva"* nelle GAE, per il cui giudizio, lo si ribadisce, pende ancora il merito, il sopra menzionato provvedimento risulta assolutamente illegittimo ed illegittimo il conseguente depennamento del ricorrente dalle GAE, avendo egli ad oggi un titolo

valido ed efficace che lo legittima alla permanenza in GAE fino, quantomeno, all'esito del giudizio di merito;

8. che il ricorrente, avverso i sopracitati decreti dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari, inoltrava personalmente una diffida rimasta peraltro priva di riscontro (doc. 6);
9. nonostante ciò, l'Ufficio convenuto si arrogava arbitrariamente il diritto di procedere al depennamento della ricorrente, incurante del possesso del suo valido titolo legittimante a stare in GAE.

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE:

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

Si citano i precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale tesi in ordine cronologico decrescente:

► **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 25840/2016 del 15.12.2016** "...ai fini dell'individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio ...se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe

precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario ...".

► **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014** "In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di **inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti**, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una

graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del T.a.r.

Lazio, Roma, sez. I/I-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).

► **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014** "In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)".

► **TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014** "Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori

dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione."

► **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013** "Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola

La mancata presentazione della domanda comportava una cancellazione *temporanea* dalla graduatoria. Infatti, *"A domanda dell'interessato (..) è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"* (cfr. art.1, comma 1-bis, l. cit.).

Con ogni evidenza, nell'ottica di un equo bilanciamento degli interessi, il legislatore decideva di "alleggerire" le graduatorie, lasciando nello stesso tempo la possibilità di ottenere il reinserimento a coloro che erano stati provvisoriamente depennati.

Dunque, la cancellazione disposta era soltanto provvisoria, potendo gli interessati riottenere il reinserimento, con lo stesso punteggio precedentemente maturato.

La successiva legge n. 296/2006 chiudeva la possibilità di nuovi ingressi, nulla disponendo però per il reinserimento di quegli aspiranti già iscritti.

In occasione dell'aggiornamento delle graduatorie, l'Amministrazione emanava il D.M. n.495/2016 che veniva impugnato dai ricorrenti di fronte al TAR LAZIO, REG. RIC. 0902/2016 **nella parte in cui, non prevedeva il riconoscimento del diritto per i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il trienni 2014/2017.** Sulla base di tale ricorso il TAR LAZIO sez. Terza bis, accoglieva l'istanza cautelare e per l'effetto ordinava l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE.

Se è vero che la legge n. 296/2006 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, è altrettanto vero che ha previsto la possibilità di nuovi inserimenti.

Se dunque da un lato il legislatore ha espressamente previsto delle eccezioni alla "blindatura" delle graduatorie per gli aspiranti inseriti in un percorso formativo, nulla ha disposto per quanto riguarda il reinserimento dei candidati precedentemente depennati.

E a tale interpretazione sono giunte le sentenze del TAR Lazio (tra le ultime in ordine di tempo la N. 9821/2016 del 17.09.2016) e, soprattutto, della Corte Costituzionale, le quali hanno espressamente riconosciuto che *"la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento, non può essere piegata al punto da cogliervi conseguenze drasticamente limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali"* (Corte Costituzionale nr.41\2011). E sul punto altrettanto rappresentativa è la pronuncia del Consiglio di Stato che così sentenzia: *"l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perchè non debitamente partecipata"* (Consiglio di Stato nr.3658 del 14 luglio 2014).

C) SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'anno 2001/2002-SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015.

Una svolta in ordine al valore abilitante del suddetto diploma magistrale è stata data con la sentenza del **Consiglio di Stato n. 1973 del 2015** che ha riconosciuto la spettanza dei Diplomatici Magistrali entro l'anno scolastico 2001 - 2002 ad essere inseriti nelle GAE. La

suddetta sentenza non lascia dubbi in ordine alla ragionevolezza delle argomentazioni addotte dal Supremo Organo di Giustizia Amministrativa specialmente nella parte in cui il Consiglio di Stato afferma **"...non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali....Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato....In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati..."**.

D) SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'anno 2001/2002:

Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) ordinanza n. 1/2016 del 27.04.2016.

Il 27 aprile 2016 si è tenuta la tanto attesa udienza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e nel medesimo giorno è stata emessa anche l'ordinanza con cui i giudici hanno dato ragione ai ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 che chiedono di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

L'ordinanza emessa dai giudici della Plenaria (la n. 1/2016) ha confermato ancora una volta gli orientamenti già espressi dal Consiglio di Stato nelle diverse sentenze di merito e ordinanze cautelari sia in relazione alla giurisdizione sia per quanto riguarda il diritto dei ricorrenti in possesso di diploma magistrale ad essere inseriti in GAE.

Il massimo consesso della giustizia amministrativa, cui era stato demandato di affrontare l'ormai annosa questione dei diplomati magistrali, che hanno conseguito il titolo sino al 2002, ha chiaramente evidenziato che **"non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari,**

[illegible][illegible]

Filigrato Por: ENRI DANIELA Emerico Doc ADIADNEC O R A M I C A 2 S e r i e t h : 5E07000ENR49F5E001610200000000000000000

Doc: ADAMILOAN/COCA Emerico Doc ADIADNEC O R A M I C A 2 S e r i e t h : 5E07000ENR49F5E001610200000000000000000

Filigrato Por: ENRI DANIELA Emerico Doc ADIADNEC O R A M I C A 2 S e r i e t h : 5E07000ENR49F5E001610200000000000000000

Doc: ADAMILOAN/COCA Emerico Doc ADIADNEC O R A M I C A 2 S e r i e t h : 5E07000ENR49F5E001610200000000000000000

Filigrato Por: ENRI DANIELA Emerico Doc ADIADNEC O R A M I C A 2 S e r i e t h : 5E07000ENR49F5E001610200000000000000000

Doc: ADAMILOAN/COCA Emerico Doc ADIADNEC O R A M I C A 2 S e r i e t h : 5E07000ENR49F5E001610200000000000000000

[illegible][illegible]

Filigrato Por: ENRI DANIELA Emerico Doc ADIADNEC O R A M I C A 2 S e r i e t h : 5E07000ENR49F5E001610200000000000000000

Doc: ADAMILL COMAN/COSA Emerico Doc ADIADNEC O R A M I C A 2 S e r i e t h : 5E07000ENR49F5E001610200000000000000000

[illegible]

Filigrato Por: ENRI DANIELA Emerico Doc ADIADNEC O R A M I C A 2 S e r i e t h : 5E07000ENR49F5E001610200000000000000000

Doc: ADAMILOAN/COCA Emerico Doc ADIADNEC O R A M I C A 2 S e r i e t h : 5E07000ENR49F5E001610200000000000000000

REG. PROV.CAU.03258/17, dietro presentazione del ricorso iscritto al REG. RIC. 05636/2017, ancora in vigore e per il cui procedimento pende ancora giudizio di merito che lo ammette in GAE "con riserva" in via cautelare.

Alla luce di quanto finora detto, è indubbia la sussistenza di entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., in ragione del grave ed irreparabile pregiudizio per il ricorrente ove l'ill.mo Giudice adito non accogliesse il provvedimento urgente richiesto assicurando provvisoriamente al ricorrente gli effetti dell'ordinanza suddetta in attesa di un giudizio di merito.

Tanto considerato in fatto ed in diritto, la parte ricorrente *ut supra* rappresenta, difesa ed elettivamente domiciliata, chiede all'ill.mo Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE, INAUDITA ALTERA PARTE o, solo in subordine, previa fissazione di apposita udienza, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, così pronunciarsi:

- previo accertamento della illegittimità con conseguente disapplicazione dei provvedimenti, decreto N. 0000649 del 29.7.2020 dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari, con il quale, in rettifica del provvedimento precedentemente emesso dallo stesso ufficio n. 0003832 del 2.4.2020, veniva depennato dalle Graduatorie ad esaurimento relative alla Scuola dell'Infanzia e Primaria della Provincia di Cagliari, che lo esclude dalla possibilità di essere individuato quale destinatario di incarichi e/o immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico, triennio 2019/2022;
- dichiarare il diritto del ricorrente alla permanenza nelle Graduatorie ad Esaurimento per il triennio 2019/2022 classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE), nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalle parti ricorrenti ed emettere i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole dell'Amministrazione sopra individuata, quale resistente nel presente procedimento, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente, dichiarando l'illegittimità della esclusione definitiva dalle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cagliari.

NEL MERITO, previa disapplicazione di tutti gli atti presupposti e conseguenti:

- dichiarare l'illegittimità dell'esclusione definitiva dalle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Cagliari del ricorrente e per l'effetto accertare il diritto del ricorrente al reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) nelle posizioni e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dai ricorrenti;
- per l'effetto

CONDANNARE

le Amministrazioni convenute a provvedere all'immediato reinserimento del ricorrente nella suddetta graduatoria ad esaurimento valida per il conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato, nonchè per gli anni scolastici 2019/2022, con decorrenza dalle date dei rispettivi titoli;

- in ogni caso condannare le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dai ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

In via istruttoria, si producono i seguenti documenti:

- 1) copia diploma abilitante;
- 2) decreto del Consiglio di Stato n. REG. PROV.CAU.03258/17, dietro presentazione del ricorso iscritto al REG. RIC. 05636/2017;
- 3) decreto N. 0000649 del 29.7.2020 dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari;
- 4) decreto n. 0003832 del 2.4.2020 dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari;
- 5) sentenza del TAR Lazio n. 10948/2019 che pronunciava il rigetto del ricorso REG. RIC. 08884/2019;
- 6) diffida del ricorrente.

Ai sensi della legge 488/99, così come modificata ed integrata dal D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile.

Cagliari, 5 agosto 2020

avv. Francesca Aramu

avv. Daniela Fois

Elaborato dal: ADAMI I FRANCESCA ARAMU D. N. 10/09129 CAGLIARI - P.ZZA REPUBBLICA, n. 10-09129 CAGLIARI - TEL. 070.680942-680486 - FAX 070.680942-680486 - E-MAIL: francescaaramu@tiscali.it, studiolegalefois@gmail.com

STUDIO LEGALE

Patrocinanti in Cassazione

AVV. DANIELA FOIS-AVV.FRANCESCA ARAMU

P.ZZA REPUBBLICA, n. 10-09129 Cagliari

tel.fax. 070.680942-680486

studiolegalefois@gmail.com francescaaramu@tiscali.it

DELEGA

Delego gli avv.ti Daniela Fois e Francesca Aramu del Foro di Cagliari a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado compresa quella di esecuzione conferendo loro ogni e più ampia facoltà, compresa quella di transigere e conciliare, nominare sostituti e proporre domande riconvenzionali ed incassare somme.

Dichiaro di essere stato scrupolosamente e puntualmente informato dagli avv.ti Daniela Fois e Francesca Aramu circa le conseguenze ed i rischi che la causa presenta e dichiaro di voler ugualmente conferire mandato dagli avv.ti Daniela Fois e Francesca Aramu affinché predisporgano l'atto al fine di procedere nel giudizio nanti il Tribunale di Cagliari, sez. Lavoro, contro il Ministero dell'Istruzione.

Dichiaro inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Cagliari, p.zza Repubblica, n. 10.
Cagliari, il 05/08/2020

Garstefini

(avv. Daniela Fois)

Daniela Fois

(avv. Francesca Aramu)

Francesca Aramu



2226/2020

Fausto Orrù c.

MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

La dott.ssa Maria Luisa Scarpa

giudice di turno nel periodo feriale

Letto il ricorso che precede n. 2226/2020 e n. 2226/2020 sub 1 di RACL;

visto l'art. 669 sexies c.p.c., e ritenuto di dover convocare le parti non essendovi i presupposti per la richiesta pronuncia inaudita altera parte, anche in ragione dell'esigenza di verificare la posizione di eventuali soggetti controinteressati;

fissa, ai soli fini della discussione della causa d'urgenza, l'udienza del 21 settembre 2020 alle ore 9.30, in cui le parti dovranno comparire personalmente, che si terrà davanti al dottor Angelo Leuzzi al quale, per ragioni di economia processuale, viene assegnato il presente procedimento in quanto controversia avente ad oggetto fattispecie analoga a quella dei procedimenti a lui già assegnati con il n. 2050/2020-2050/2020 sub 1 e 1972/2020-1972/2020 sub 1, nei confronti delle medesime parti convenute;

manda all'attore per la notifica, entro il termine del 20 agosto 2020, di copia del ricorso e del presente decreto alle parti convenute, con invito alle stesse - ove possibile - a costituirsi presso la cancelleria entro il termine di due giorni prima dell'udienza di discussione.

*

Letto il ricorso che precede; visto l'art. 415 c.p.c.

fissa l'udienza di discussione della causa di merito, in cui le parti dovranno comparire personalmente, per il giorno 16 dicembre 2020 alle ore 10.00;

manda alla parte ricorrente affinché notifichi copia del ricorso e del presente decreto alle parti convenute entro i termini di legge di cui all'art. 415 c.p.c., avvertendo le stesse che per la fase di merito dovranno costituirsi nei modi di cui all'art. 416 c.p.c., almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione.

Cagliari, 5 agosto 2020

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

IL GIUDICE

Maria Luisa Scarpa

STUDIO LEGALE
AVV. DANIELA FOIS-AVV.FRANCESCA ARAMU
Patrocinanti in Cassazione
P.ZZA REPUBBLICA, n. 10-09129 Cagliari
tel.fax. 070.680942-680486
studiolegalefois@gmail.com francescaaramu@tiscali.it

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ


I sottoscritti, avv. Daniela Fois e Francesca Aramu del Foro di Cagliari, nella loro qualità di procuratori e difensori di **ORRU' FAUSTO**, nato a Gonnosfanadiga (CA), il 23.02.1971, C.F. RROFST71B23E085V, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, DL 179/2012, convertito in legge 221/2012, come introdotto dal DL 90/14, dichiarano che: - copia del ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare in corso di causa anche inaudita altera parte ex art. 700 e 669 quater c.p.c., del 5.8.2020, composto da n. 10 pagine, nonché copia della delega del 5.8.2020, composta da n. 1 pagina, nonché copia del decreto di fissazione udienza emesso dal del Giudice del Lavoro, dossa M.L. Scarpa con assegnazione al dott. Angelo Leuzzi, emesso in data 5.8.2020, relativi alla causa promossa da ORRU' FAUSTO nei confronti di MIUR E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA, R.G. 2226/2020, avanti la sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, sono copie conformi ai corrispondenti esemplari contenuti nel fascicolo telematico e da esso fascicolo estratti, ad ogni effetto di Legge, ai sensi dell' art. 16 bis comma 9bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 e modificato dall'articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014 n.114, modificato dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con legge n. 132 del 2015.

Cagliari, 5.8.2020

Avv. Daniela Fois



Avv. Francesca Aramu



RELAZIONE DI NOTIFICA

Cagliari

06.8.2020

Richiesto come sopra io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario presso l'Ufficio
N.E.P. della Corte d'Appello di Cagliari
ho notificato copia di quanto precede a:

MIUR - Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con
sede in Roma al Viale Trastevere 76/A, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici siti Cagliari in via
Dante, n. 23, è domiciliato per legge;

Anna Maria d'Alis Caterina

Impiegato incaricato, tale
qualificatosi, che ne cura
la consegna.



CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Uff. Unico Notificazioni
Spanu Pasqua
UFFICIALE GIUDIZIARIO

**Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna - Ambito territoriale Scolastico di
Cagliari**, in persona del legale rapp.te p.t., corrente in Elmas (CA) viale Cagliari, n. 1,
CF 80012550929, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Cagliari, presso i cui Uffici siti Cagliari in via Dante, n. 23, è domiciliato per legge;

Anna Maria d'Alis Caterina

Impiegato incaricato, tale
qualificatosi, che ne cura
la consegna.

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Uff. Unico Notificazioni
Spanu Pasqua
UFFICIALE GIUDIZIARIO